



1182/2013
 R. 12
 SENTENZA
 907/2018
 N. 63781 Cronol.
 N. 1128/2018 Report

REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
 SEZIONE CIVILE

N. 1182/2013

SENTENZA
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n 1182/2013 del Registro Generale Contenzioso

TRA

BANCA ~~NUOVA SPA~~ con sede in ~~Palermo, via Sibecca numero 2900~~ IVA ~~0201050080~~, in persona del Responsabile della ~~Ufficio Legale di Banca Nuova di Palermo~~ ~~ONZ~~, elettivamente domiciliato in ~~San Filippo di Melia via Nazionale 80~~, presso lo studio dell'avv. ~~Dalena Maria Esposito~~, rappresentata e difesa come in atti.

PARTE OPPONENTE

CONTRO

~~GRASSO FRANCO~~, nato a ~~Palermo (13/12/1937)~~ e residente in Milazzo, via ~~San De Gasperi 80~~, (~~C.F. GRASSO FRANCO 0374092080~~) elettivamente domiciliato in Milazzo, via Bertè 110, presso lo studio dell'avv. Fabio Magistri, rappresentato e difeso come in atti.

OPPOSTO

avente per OGGETTO: Opposizione a precetto

9/12
 Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione Civile - 1182/2013

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate, hanno chiesto la decisione della causa. All'esito il Giudice Istruttore ha assunto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo già le parti autorizzati al deposito di memorie conclusive.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Banca ~~Quora~~ ~~quarta~~ ~~del~~ ~~sig.~~ ~~Franc~~ ~~co~~ ~~Stas~~ proponendo opposizione all'atto di precetto, ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificatogli in data 23.07.2013 unitamente al titolo esecutivo costituito dall'Ordinanza resa a conclusione del giudizio ex art. 702 bis, emessa dal giudice del Tribunale di Barcellona P.G., Sez. staccata di Milazzo, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 11.045,00 a favore dell'opposto ~~Stas~~.

A sostegno dell'opposizione si chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, se del caso subordinando tale provvedimento alla prestazione di una cauzione da parte del deducente e nel merito che venisse accolta l'opposizione per *"Assoluta inidoneità della Ordinanza, anche ai sensi degli artt. 112, 132,134, 474 e 702 quater c.p.c., a costituire titolo esecutivo per il predetto importo precettato di Euro 9.209,70 e dunque, sua nullità anche ai sensi dell'art.161, comma 1, c.p.c., correlato con l'art. 156, comma 2, c.p.c.-assenza del diritto dell'opposto di procedere esecutivamente per il predetto importo precettato di Euro 9.209,70, per mancanza, fin dall'origine, in tal senso, del titolo."*

Ciò in quanto il dispositivo dell'Ordinanza sopra citata testualmente recita: *"P.Q.M. 1) Accoglie il ricorso; 2) Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in Euro 230,00 per spese vive ed Euro 900,00 per onorari di avvocato, di cui 600,00 per la fase di studio, Euro 300,00 per la fase introduttiva, oltre Iva e Cpa come per legge"*.

Non vi è pertanto, secondo parte ricorrente, corrispondenza nel provvedimento decisorio, tra il chiesto ed il pronunciato.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva il Sig. ~~Rando~~ ~~Stas~~ il quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione perché fondata su eccezioni riferite al titolo esecutivo che non possono essere oggetto dell'opposizione.

Nel merito, si precisava che *"...in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del*

Modello CRISAT 01 - Circolazione processuale - Tribunale di Barcellona P.G. - 2013

provvedimento che va, quindi, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene".

Sostenendo quindi la inammissibilità e infondatezza dell'azione proposta, ne chiedeva il rigetto.

In corso di causa il Giudice, con ordinanza emessa il 10 febbraio 2014, sospendeva l'efficacia del titolo esecutivo, previo versamento da parte della Banca ~~di~~ di una cauzione di € 10.000,00 e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..

In seguito al reclamo avverso la citata ordinanza, proposto al Collegio da parte opposta, il Tribunale, in composizione collegiale, con provvedimento emesso nell'ambito del procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. avente n. R.G. 315/2014, revocava la decisione di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.

Depositata le note autorizzate e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale e all'udienza del 9/07/2018, veniva assunta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo stati già assegnati in precedenza.

L'opposizione è infondata e inammissibile e va, di conseguenza, rigettata.

Come chiarito dalla Suprema Corte: *"Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto mediante novellazione del cod. proc. Civ. e inserimento in esso del capo costituito dagli art. 702-bis s.s. in virtù dell'art. 51, primo comma, della l. n. 69 del 2009 al fine tra l'altro-in parallelo ad esperienze di altri ordinamenti e in adempimento a raccomandazioni sul piano sovranazionale- di dotare l'ordinamento processuale italiano di un rito accelerato. In tal senso ad esempio il rito è connotato da riduzione dei termini a comparire, anticipazione delle preclusioni istruttorie e di merito, deformalizzazione dell'istruttoria; mentre la scelta del rito, in alternativa a quello ordinario, è data all'attore, il giudice-cui è stato dato poi anche il potere di attivare una passerella in senso inverso a seguito dell'introduzione nel 2014 dell'art. 183-bis nel cod. proc. Civ.- è consentito trasformare il rito sommario in ordinario (art. 702 ter, commi secondo e terzo). Ciò che rileva ai fini di quanto in prosieguo è che il procedimento è definito con ordinanza ("Il giudiceprovvede con ordinanza all'accoglimento o rigetto delle domande" art. 702 ter comma quinto) quale provvedimento più succintamente motivato (art. 134 primo comma c.p.c.) ciò che è anche coerente con la ratio perseguita dalla legge." (Cass. Civ. Sez. II 6 giugno 2008 n. 14478)*

L'art. 702 ter, così come formulato dal nostro Legislatore, prevede quindi che il procedimento si concluda con una ordinanza di rigetto o accoglimento della domanda e che il giudice sia tenuto a specificare il quantum debeatur quando viene accolto parzialmente il ricorso.

Come già pronunciato dal Collegio con provvedimento del 12 febbraio 2015 nel procedimento ex art. 669 c.p.c. n. 315/2014, *"Nel caso specifico, dalla pura e semplice lettura della motivazione dell'ordinanza, è agevole individuare il contenuto percettivo della stessa confrontando la domanda introduttiva riportata in motivazione con il dispositivo di accoglimento del ricorso.....Appare evidente che l'ordinanza azionata come titolo esecutivo è senz'altro un provvedimento vero e proprio di condanna a pagamento di somma determinata, e non di mero accertamento o costitutivo, posto che il giudice non si è limitato ad accertare la responsabilità dell'istituto per non aver bloccato il bonifico, ma lo ha condannato a rimborsare al cliente l'importo del bonifico illecitamente effettuato da terzi ignoti, così come richiesto in ricorso"*.

Né dalla lettura sia del dispositivo che della motivazione dell'ordinanza appare un contrasto tra i due elementi, anzi bene si integrano tra di loro considerato che il dispositivo, così come letteralmente richiesto dall'art. 702 ter, accoglie il ricorso, e nella motivazione si ha lo specifico riferimento all'oggetto del ricorso: *"Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità di parte resistente, la condanna di quest'ultima al rimborso della somma di € 9.180,150 oltre interessi e rivalutazione"*.

Pertanto l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702 bis può essere considerata un titolo valido.

Riguardo le ulteriori eccezioni si rileva che *"Le relative statuizioni non sono pertanto sindacabili in sede di giudizio di opposizione a precetto, nel quale possono essere presi in considerazione esclusivamente i fatti modificativi ed estintivi del diritto consacrato nel titolo, che siano sopravvenuti alla formazione del medesimo (Cass. N. 22402 del 5/09/2008). Infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisivo. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. Cass. N. 2742 del 23/03/1999.*

In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso. (Cass. N. 26089 del 30/11/2005)

Per altro verso, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche

quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (Cass. N. 12911 del 24/07/2012)

In buona sostanza, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione. Cass. N. 24752 del 7/10/2008.

L'opposizione è dunque manifestamente inammissibile ed infondata.

Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. n. 55 del 2014, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **1182/2013 R.G.A.C.**, così provvede:

Rigetta l'opposizione dichiarandone l'inammissibilità e l'infondatezza.


Rigetta ogni altra domanda formulata dalle parti.

Condanna parte opponente, come in atti rappresentata, alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'opposto ~~Stando Grasso~~ che liquida in € 2.738,00, oltre le spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, li 1 ottobre 2018.

IL GIUDICE

(Dott. Maria Rita Cuzzola)



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

addi 02 OTT 2018

IL CANCELLIERE CI

Il Funzionario Giudiziario

Grasso Giovanna Cuzzola

